



Bruxelles, 30 maggio 2018
(OR. en)

9520/18

Fascicoli interistituzionali:

2016/0131 (COD)
2016/0132 (COD)
2016/0133 (COD)
2016/0222 (COD)
2016/0223 (COD)
2016/0224 (COD)
2016/0225 (COD)

ASILE 31
ASIM 57
CSC 172
EURODAC 7
ENFOPOL 286
RELEX 480
CODEC 896

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Consiglio

n. doc. prec.: 8715/1/16 REV 1 ASILE 11 CODEC 613
11318/1/16 REV 1 ASILE 28 CODEC 1078
11316/16 ASILE 26 CODEC 1076 + ADD 1
11317/16 ASILE 27 CODEC 1077 + ADD 1 + ADD 2
8765/1/16 REV 1 ASILE 13 EURODAC 3 ENFOPOL 132 CODEC 630
8742/16 ASILE 12 CODEC 619
11313/16 ASIM 107 RELEX 650 COMIX 534 CODEC 1073

Oggetto:

Riforma del sistema europeo comune di asilo e reinsediamento

- a) Regolamento Dublino: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (prima lettura)
- b) Direttiva sulle condizioni di accoglienza: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (prima lettura)
- c) Regolamento sulle qualifiche: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (prima lettura)
- d) Regolamento sulla procedura d'asilo: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (prima lettura)
- e) Regolamento Eurodac: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)
- f) Regolamento sull'Agenzia UE per l'asilo: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (prima lettura)
- g) Regolamento sul quadro per il reinsediamento:** Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (prima lettura)

= Dibattito orientativo / Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 4 maggio e il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato sette proposte legislative volte a riformare il sistema europeo comune di asilo (CEAS). Il pacchetto comprendeva la rifusione del regolamento Dublino e del regolamento Eurodac, una proposta di regolamento relativo alla creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), una proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'UE, una proposta di regolamento sulle qualifiche, la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e una proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento.
2. La presidenza bulgara ha portato avanti l'esame delle proposte summenzionate, avviato dalla presidenza dei Paesi Bassi e poi proseguito dalle presidenze slovacca, maltese ed estone. La presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori si basa sulla relazione precedente presentata al Consiglio l'8 dicembre 2017, che figura nel documento 15057/1/17.

II. STATO DEI LAVORI RELATIVI AI FASCICOLI CEAS

A. REGOLAMENTO DUBLINO

3. Nella riunione di ottobre 2017 il Consiglio europeo si è compiaciuto dei progressi conseguiti fino a quel momento in merito alla riforma del sistema europeo comune di asilo e ha chiesto una maggiore convergenza verso un accordo che trovi il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà e garantisca la resilienza a crisi future, in linea con le sue conclusioni del giugno 2017. Nelle conclusioni della suddetta riunione il Consiglio europeo dichiarava inoltre che sarebbe tornato sulla questione nella riunione di dicembre e si sarebbe adoperato per raggiungere un consenso durante il primo semestre del 2018.

4. In seguito al dibattito svoltosi tra i leader nella riunione del 14 e 15 dicembre 2017 la presidenza bulgara, sulla base del quadro stabilito dal Consiglio europeo, ha convocato riunioni di esperti nella formazione degli Amici della presidenza sotto l'egida del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (SCIFA) per discutere il testo del regolamento Dublino. Tra il 15 gennaio e l'8 maggio si sono tenute sette riunioni di due o tre giorni in tale formazione. Le principali questioni individuate sono state regolarmente sottoposte al Coreper per esame e ulteriori orientamenti, al fine di contribuire al processo di ricerca di un consenso in linea con la richiesta del Consiglio europeo. Inoltre il 18 e il 28 maggio si sono tenute due riunioni dei consiglieri GAI.

B. DIRETTIVA SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

5. La proposta relativa alla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza è stata esaminata originariamente dal Gruppo "Asilo" e, da luglio 2017, dai consiglieri GAI. Nella riunione del Coreper del 29 novembre 2017 la presidenza estone ha ottenuto un mandato con un ampio sostegno per avviare i negoziati con il Parlamento europeo. Il primo trilogio ha avuto luogo il 12 dicembre 2017. Durante il semestre di presidenza bulgara si sono poi tenuti altri cinque triloghi. Gli intensi lavori condotti a livello tecnico con il PE - con l'organizzazione di svariate commissioni di redazione e numerosi triloghi tecnici in preparazione dei triloghi politici - hanno permesso l'esame dell'intera direttiva e un ravvicinamento delle posizioni a livello politico, malgrado esse fossero alquanto distanti su molti temi, attraverso l'elaborazione di proposte di compromesso. Il trilogio che si terrà il 6 giugno 2018 dovrebbe affrontare le questioni in sospeso, attualmente in corso di negoziato, e permettere di giungere a un accordo definitivo sul pacchetto.

C. *REGOLAMENTO SULLE QUALIFICHE*

6. I negoziati con il Parlamento europeo sono iniziati nel settembre 2017. Finora si sono già svolti sei triloghi, con numerose riunioni tecniche intermedie. La presidenza bulgara ha compiuto sforzi sostenuti per progredire verso un accordo con il PE in merito al regolamento sulle qualifiche. Sono state tenute discussioni approfondite e proficue a livello tecnico ed è stato chiarito un numero importante di elementi per quanto riguarda i criteri di qualifica e i diritti e vantaggi concessi ai beneficiari di protezione internazionale. Tali progressi sono stati confermati anche a livello politico. Resta ancora da trovare un accordo su taluni elementi importanti (ad esempio, il ricorso obbligatorio o facoltativo all'alternativa di protezione interna, il carattere obbligatorio o facoltativo del riesame dello status, la definizione dei familiari, il periodo di validità dei permessi di soggiorno). Sono previsti altri due triloghi (30 maggio e 14 giugno) e la presidenza intende chiudere questo fascicolo entro la fine del suo mandato.

D. *REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE*

7. La presidenza bulgara ha ultimato il terzo esame della proposta in sede di Gruppo "Asilo" e il quarto esame a livello di consiglieri GAI. Sono stati compiuti sforzi costanti per rispondere alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in relazione a diversi elementi della proposta (ad es. i compiti della autorità competenti, l'assistenza e la rappresentanza legale durante tutta la procedura o i termini di ricorso, le disposizioni relative al "paese sicuro") e per garantire la coerenza con le pertinenti disposizioni del regolamento Dublino. Le disposizioni intese a colmare talune lacune procedurali e a impedire gli abusi del sistema di asilo sono state attentamente esaminate nell'intento di trovare le soluzioni più efficaci, garantendo nel contempo un certo grado di flessibilità agli Stati membri. Nel complesso sono stati compiuti progressi significativi; restano da risolvere solo alcune questioni, come la durata del periodo di conservazione dei dati e l'interazione con il regolamento Dublino. Sono previste altre quattro riunioni dei consiglieri GAI e la presidenza intende presentare il testo per un mandato di negoziato con il PE subito dopo la sessione del Consiglio GAI.

E. REGOLAMENTO EURODAC

8. I negoziati interistituzionali sulla rifusione del regolamento Eurodac sono iniziati nel settembre 2017 sulla base del mandato esteso approvato dal Coreper il 15 giugno 2017 e del voto in sede di commissione LIBE del 30 maggio 2017. Il 14 febbraio 2018 il Coreper ha ampliato il mandato negoziale del Consiglio relativo al regolamento Eurodac in modo da contemplare anche le questioni relative al reinsediamento. Durante la presidenza estone hanno avuto luogo quattro triloghi e un quinto trilogio si è tenuto il 25 aprile 2018 sotto la presidenza bulgara. Mentre è stato possibile trovare un terreno d'intesa tra i colegislatori sulla maggior parte delle disposizioni del regolamento di rifusione, alcune questioni restano ancora in sospeso. Tra queste figurano la durata del periodo di conservazione dei dati per i richiedenti asilo, il trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio, la questione della persona che accompagna un minore non accompagnato al momento del rilevamento dei dati biometrici, il ricorso alla coercizione in conseguenza della mancata osservanza del rilevamento dei dati biometrici. Su alcune di tali questioni è stato trovato un possibile accordo a livello tecnico. La presidenza spera di risolvere tali questioni in un trilogio con il Parlamento europeo prima del termine del mandato. Prevede inoltre di avviare le discussioni con il Parlamento europeo sulle disposizioni di tale regolamento relative al reinsediamento.

F. *REGOLAMENTO EUAA*

9. In seguito all'accordo sull'orientamento generale parziale al Consiglio del 20 dicembre 2016, la presidenza maltese ha avviato i negoziati con il Parlamento europeo nel gennaio 2017. Per effetto di una serie di riunioni tecniche e di triloghi, la presidenza maltese ha raggiunto un accordo sull'articolato del testo nel corso del trologo del 28 giugno. La presidenza estone ha portato avanti i lavori a livello tecnico al fine di allineare i considerando del testo agli articoli della proposta e ha raggiunto un accordo sulla questione con il Parlamento europeo. La presidenza estone ha inoltre portato a termine l'impegno relativo al raggiungimento del numero di 500 esperti per il gruppo di riserva in materia d'asilo. Il 6 dicembre 2017 il Coreper ha preso atto dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo sul testo della proposta, escluso il testo tra parentesi quadre che fa riferimento ad altre proposte del sistema europeo comune di asilo. Ulteriori lavori sulla proposta sono stati rinviati in attesa dell'evoluzione dei negoziati sul resto del pacchetto CEAS,

G. *REGOLAMENTO SUL REINSEDIAMENTO*

10. Il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo è stato adottato il 15 novembre 2017. I negoziati interistituzionali sono iniziati nel settembre 2017. Sotto la presidenza bulgara si sono finora tenuti quattro triloghi, che hanno consentito di compiere alcuni progressi in merito a numerosi elementi della proposta. Nelle settimane a venire saranno convocati altri triloghi allo scopo di giungere a un accordo politico entro la fine del mandato della presidenza.

III. SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

11. I fascicoli suddetti sono tutti interconnessi e costituiscono gli elementi costitutivi del sistema europeo comune di asilo. L'incapacità di scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri è stata individuata come una delle maggiori debolezze del sistema di asilo dell'UE. Il regolamento Dublino in vigore mira a impedire le domande multiple di asilo, determinando lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo e fornendo chiare indicazioni riguardo a quale Stato membro è competente, indipendentemente dalla preferenza del richiedente asilo. Prevede un sistema di trasferimenti dei richiedenti allo Stato membro competente. Tuttavia le attuali norme "Dublino" sulla cessazione della competenza prevedono incentivi affinché i richiedenti o migranti irregolari si rechino nel paese di loro scelta e chiedano la protezione in quel paese. Inoltre, nel caso siano capaci di sottrarsi all'obbligo di cui al regolamento Eurodac di fornire i dati biometrici, il regolamento Dublino non può essere applicato correttamente, fatto che, unitamente all'esiguo numero di trasferimenti effettuati, rende il sistema inefficace.

12. I movimenti secondari sono inoltre incoraggiati dal limitato livello di armonizzazione dei sistemi d'asilo degli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda la lunghezza della procedura o le condizioni di accoglienza, che risulta almeno parzialmente dalle disposizioni spesso facoltative nella direttiva procedure e nella direttiva accoglienza in vigore. Similmente anche l'eliminazione delle rimanenti disposizioni discrezionali nei criteri per la valutazione nel merito delle domande di asilo, tramite il regolamento sulle qualifiche, dovrebbe aiutare a ridurre i movimenti secondari.

13. Il trattamento dei movimenti secondari è stato uno dei principali obiettivi della riforma del CEAS. Una serie di misure riguardanti l'intero acquis dell'Unione in materia di asilo è stata proposta per scoraggiare i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale dal recarsi nello Stato membro di loro preferenza e sanzionare tali movimenti irregolari. Oltre alle misure del regolamento di Dublino e del regolamento Eurodac, altri miglioramenti procedurali sono stati proposti nel regolamento sulla procedura di asilo. Poiché tale regolamento sostituirà l'attuale direttiva, le norme ed i termini relativi saranno direttamente applicabili negli Stati membri, eliminando così le grandi discrepanze attualmente esistenti in termini di procedura a livello dell'UE ed eliminando l'incentivo a spostarsi tra gli Stati membri alla ricerca di procedure più rapide. Contiene inoltre chiari obblighi per il richiedente accompagnati da sanzioni severe in caso di inosservanza. Un altro importante elemento riguarda l'armonizzazione delle norme in materia di paesi terzi sicuri, primi paesi di asilo e paesi di origine sicuri, a cui si fa riferimento in appresso.
14. Quanto precede mostra chiaramente che tutti i fascicoli del CEAS sono strettamente interconnessi. Pertanto si possono ottenere reali progressi verso la realizzazione degli obiettivi del CEAS, cioè limitare i movimenti secondari e rendere più efficaci le procedure d'asilo, soltanto se si raggiunge un accordo su tutti i fascicoli del CEAS (cfr. allegato 1).

In tale contesto la presidenza presenta al Consiglio a fini di dibattito le questioni sotto riportate sui due fascicoli riguardo ai quali il Consiglio non ha ancora raggiunto un accordo e non è stato adottato alcun mandato di negoziato, segnatamente il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento di Dublino. Giungere ad un accordo sui due fascicoli suddetti è fondamentale anche riguardo ai negoziati con il Parlamento europeo, in maniera da finalizzare la riforma del CEAS nel quadro del mandato dell'attuale Parlamento.

A. *REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE*

15. La proposta di regolamento sulla procedura di asilo contiene disposizioni dettagliate riguardanti i concetti di paese sicuro, segnatamente il paese terzo sicuro, il primo paese di asilo e il paese di origine sicuro. I concetti di paese terzo sicuro e di primo paese di asilo sono motivi per dichiarare una domanda inammissibile, mentre il paese di origine sicuro è un motivo per esaminare una domanda con procedura d'esame accelerata. La proposta prevede elenchi dell'UE di paesi di origine sicuri e di paesi terzi sicuri. Un elenco dei paesi di origine sicuri è stato allegato alla proposta di regolamento, mentre non contiene un elenco dei paesi terzi sicuri, ma prevede che tale elenco dovrà essere adottato in una fase successiva tramite una futura modifica del regolamento sulla procedura di asilo (articolo 46)¹.
16. Si sono svolte discussioni approfondite nei vari organi preparatori del Consiglio riguardo a diversi elementi relativi al concetto di paesi sicuri. Così i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da un paese terzo sicuro o da un primo paese d'asilo e il relativo concetto di "protezione sufficiente" sono stati oggetto di ampie discussioni, specialmente a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2017, nelle quali è stato chiesto un allineamento delle pertinenti disposizioni della proposta con gli obblighi effettivi derivanti dalla convenzione di Ginevra e dal diritto primario dell'UE. Tali elementi sono stati discussi anche in una riunione del CSIFA² del 28 settembre 2017. Da allora sono stati fatti significativi progressi nel chiarire detti concetti e le più recenti proposte di compromesso della presidenza sono state sostenute in linea generale dagli Stati membri, soddisfacendo così la richiesta del Consiglio europeo.

¹ Tali elenchi sono un elemento essenziale del regolamento sulla procedura di asilo e pertanto possono essere modificati soltanto tramite un regolamento che dovrebbe essere adottato mediante la procedura legislativa ordinaria. Cfr. la sentenza della CGUE nella causa C-133/06.

² Doc. 12331/17

17. Nella più recente proposta di compromesso della presidenza, gli Stati membri saranno sempre in grado di mantenere o introdurre elenchi nazionali di paesi di origine sicuri o di paesi terzi sicuri in parallelo agli elenchi dell'UE (articolo 50). Questo significa che, nel caso di un richiedente proveniente da un paese di origine sicuro, una domanda può essere dichiarata infondata anche se tale paese non è nell'elenco dei paesi di origine sicuri dell'UE ma nell'elenco nazionale dello Stato membro competente. Similmente, nel caso di un richiedente che è giunto nell'UE attraverso un paese terzo sicuro e può essere riammesso in tale paese terzo, una domanda può essere dichiarata inammissibile anche se tale paese non è nell'elenco dei paesi terzi sicuri dell'UE ma nell'elenco nazionale dello Stato membro competente. Nondimeno, gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione. Se il paese terzo non è più designato paese sicuro a livello di Unione, gli Stati membri possono designarlo paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione.
18. Il contenuto dell'elenco di paesi di origine sicuri dell'UE, nonché l'opzione di avere un elenco di paesi terzi sicuri dell'UE già allegato al regolamento sulla procedura di asilo, sono stati recentemente discussi durante una riunione del CSIFA³ il 17 maggio 2018. A seguito di tale riunione è risultato chiaro che gli Stati membri concordano di avere un elenco di paesi di origine sicuri dell'UE in parallelo agli elenchi nazionali.

³ Doc. 8735/18

Le discussioni nel CSIFA hanno anche confermato il sostegno degli Stati membri riguardo all'avere un elenco di paesi terzi sicuri dell'UE allegato al regolamento sulla procedura d'asilo. Le discussioni hanno indicato anche che non è necessario attendere l'accordo sul contenuto di tali elenchi prima di iniziare i negoziati con il Parlamento europeo, e che il contenuto può essere concordato tra gli Stati membri in una fase successiva sotto forma di un mandato di negoziato supplementare. Nel frattempo la presidenza intende chiedere un mandato di negoziato sulla parte restante della proposta prima della fine di giugno 2018.

19. *In tale contesto si invitano le delegazioni a concordare che:*

- *un elenco di paesi terzi sicuri dell'UE dovrebbe essere pronto per essere allegato al regolamento sulla procedura di asilo al momento dell'adozione;*
- *un mandato di negoziato concernente il regolamento sulla procedura d'asilo dovrebbe essere adottato dal Coreper con urgenza entro la fine di giugno, in modo da consentire alla presidenza entrante di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.*

B. *REGOLAMENTO DUBLINO*

20. Basandosi sulle discussioni tenutesi durante le presidenze precedenti sull'efficace applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, la presidenza bulgara ha ancorato al regolamento Dublino le fondamenta di un nuovo meccanismo di crisi per gestire, in situazioni di pressione, i sistemi di migrazione e di asilo dell'Unione. Questo è stato fatto in parallelo con i lavori intrapresi su altri elementi costitutivi del sistema di migrazione e di asilo, che saranno imperniati intorno agli aspetti della politica globale per quanto riguarda la gestione rafforzata delle frontiere, il rimpatrio e la dimensione esterna. La proposta della presidenza è stata presentata con l'intendimento che la risposta europea a una pressione migratoria sproporzionata deve essere sistemica, coordinata e tempestiva. Essa dovrebbe consentire di affrontare in maniera appropriata differenti situazioni che possono sorgere nell'UE anche all'esterno, e dovrebbe pertanto essere in grado di adeguarsi ai diversi livelli di pressione, ai differenti flussi migratori o situazioni nei paesi di origine e di transito. Dovrebbe essere garantita un'azione coerente da parte di tutte le parti interessate, fra cui gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE.

Sulla base dell'esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti dalla crisi del 2015 e dei risultati delle discussioni svoltesi a livello politico sui principi fondamentali della riforma del sistema Dublino, la presidenza bulgara ha suggerito di includere un nuovo capitolo che prevede una risposta europea globale a una pressione migratoria sproporzionata.

Dalla situazione, in fatti e cifre, rilevata tra il 2010 e il 2017 emerge chiaramente la necessità di un meccanismo strutturato a livello di UE per garantire che ogni potenziale sfida per i sistemi UE di asilo e di migrazione sia affrontata in maniera sistematica e tempestiva. Come illustrato nell'allegato 2 il numero di domande di asilo ha cominciato ad aumentare a livello di UE nel 2011 - quando sono iniziati i conflitti in Siria e in Libia - prima di raggiungere il picco nel 2015. La mancanza di misure e criteri definiti in anticipo si è tradotta in un turbinio di misure ad hoc prese per rispondere al deteriorarsi della situazione. Questo ha ritardato l'adozione delle misure necessarie fino al 2015-2016, quanto è diventato assolutamente innegabile che la situazione era talmente grave da richiedere una risposta forte da parte dell'UE. Come nota positiva, si può inoltre sottolineare che quando alla fine le rispettive misure sono state attivate, gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell'UE hanno agito insieme, rendendo possibile una protezione rafforzata delle frontiere esterne, una riduzione stabile del numero di arrivi irregolari e di vite umane perse in mare, sostituendo movimenti disordinati con percorsi legali e sicuri per le persone realmente bisognose di protezione internazionale e aiutando gli Stati membri maggiormente colpiti a contenere la pressione. Sebbene sia difficoltoso valutare l'impatto delle singole misure varate durante questo periodo, è la combinazione di tutte queste misure che ha comportato di fatto una diminuzione graduale e costante della pressione e una migliore gestione delle domande di asilo e dei flussi migratori, riducendo anche in maniera stabile nel tempo il numero degli arrivi irregolari.

21. Introducendo il nuovo capitolo, la presidenza intende utilizzare il regolamento Dublino per gettare le basi per l'elaborazione di una risposta alla crisi pienamente articolata che consenta di gestire il sistema UE di migrazione e di asilo una volta messo sotto pressione, prevedendo in particolare una serie di misure che potrebbero essere applicate durante le diverse fasi di una potenziale crisi. Le misure dovrebbero essere concepite in modo tale da consentire una risposta specifica alle diverse situazioni di crisi e di pre-crisi: differenti livelli di pressione, differenti flussi migratori, differenti situazioni nei paesi di origine e di transito, ecc.

La proposta della presidenza distingue tre fasi del meccanismo di crisi: circostanze normali, circostanze problematiche e crisi gravi. La seconda fase, quella delle circostanze problematiche, è stata suddivisa in due sottofasi. Il nuovo testo del capitolo VI A illustra misure e criteri aggiuntivi che dovrebbero essere applicati quando uno o più Stati membri si trovano in circostanze problematiche o crisi gravi. Qui il concetto fondamentale è quello della condivisione equa che denota il numero di richieste che ciascuno Stato membro sarebbe in grado di trattare. Se, nonostante le misure prese, la situazione si deteriora, sarebbero d'applicazione le procedure previste nella situazione di crisi grave (vd. allegato 3).

22. Come risultato delle discussioni menzionate sopra, gli obiettivi generali del regolamento Dublino sono stati confermati e la maggior parte delle disposizioni del progetto di regolamento ha ricevuto un ampio sostegno. Tuttavia, molte delegazioni hanno messo in risalto il fatto che le loro posizioni definitive dipenderanno dall'equilibrio generale raggiunto tra solidarietà e responsabilità e dall'efficacia complessiva del regolamento Dublino riformato.
23. Pervenire al giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità è fondamentale per il futuro funzionamento del nuovo sistema di asilo dell'UE. Da un lato, è necessaria una serie di criteri ben definita per determinare una responsabilità che non sia facile oggetto di trasferimento o cessazione. Il sistema Dublino riformato deve prevenire fattori di attrazione e limitare movimenti secondari e abusi, definendo obblighi precisi per gli Stati membri e per i richiedenti, incluse le conseguenze per la mancata osservanza, e garantire procedure efficaci per agevolare i trasferimenti in applicazione del regolamento Dublino. Dall'altro, il sistema riformato deve avere una forte componente preventiva, che limiti quanto più possibile le situazioni di crisi ma che, al tempo stesso, permetta all'Unione di disporre di un meccanismo di solidarietà ben funzionante, efficace e di facile attivazione, qualora si verificano eventi imprevedibili o l'onere di uno Stato membro risulti sproporzionato.

24. Nella prospettiva che la presidenza tenga conto delle posizioni delle delegazioni, l'equilibrio nel regolamento Dublino dovrebbe essere basato sugli elementi di seguito illustrati (vd. allegato 4).

Per quanto riguarda la responsabilità:

- responsabilità stabile di 8 anni;
- regole rafforzate per l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente;
- avvio delle procedure di Dublino dopo la registrazione;
- termini abbreviati per eseguire tutte le fasi delle procedure di Dublino;
- introduzione delle notifiche di ripresa in carico.

Per quanto riguarda la solidarietà:

- misurazione equa dell'onere connesso all'asilo di ogni Stato membro;
- sostegno finanziario automatico (pro capite per richiedenti, beneficiari e rimpatriati);
- sostegno di esperti, tecnico e operativo automatico nei settori dell'asilo e del rimpatrio;
- sostegno mirato per la dimensione esterna, destinato ai paesi terzi di origine e di transito, nonché ai primi paesi di asilo e ai paesi vicini;
- assegnazione mirata principalmente su base volontaria, con forti incentivi, e come misura di extrema ratio, sulla base di una decisione di esecuzione del Consiglio quale garanzia efficace per l'attivazione dell'assegnazione.


25. *In tale contesto si invitano le delegazioni a concordare che:*

- *sono stati compiuti finora progressi significativi per cercare un equilibrio soddisfacente tra responsabilità e solidarietà e per garantire una capacità di resilienza alle crisi future,*
- *la proposta di compromesso elaborata dalla presidenza rappresenta una buona base per i preparativi in cui la presidenza del Consiglio europeo, in consultazione con la presidenza di turno e sulla base dei lavori compiuti finora, si impegnerà dopo la sessione del Consiglio, in vista della riunione dei capi di Stato o di governo alla fine di giugno, concentrandosi sulle principali questioni in sospeso.*

In funzione dei risultati del Consiglio europeo di giugno, dovrebbe essere rapidamente adottato un mandato negoziale al fine di avviare il prima possibile i negoziati con il Parlamento europeo.


New CEAS under normal circumstances

Streamlined for persons in need of protection, Rigid for asylum shopping



© European Union, 2015. Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged


New CEAS effective procedures under crisis



© European Union, 2018.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged

New Dublin


PROTECTING EUROPE - REVERSING THE DYNAMICS



	EU REACTION IN CHALLENGING CIRCUMSTANCES		EU REACTION IN SEVERE CRISIS
LEAD	COM	COUNCIL	EU CO
TRIGGER	Automatically Immediate, targeted (simultaneously or individually)	Council decision	EU CO guidance
RESPONSE	<ul style="list-style-type: none"> Financial support Expert support Technical support Operational support Returns Resettlement Emergency evacuation schemes Deployment of EMLOs Activating EU DEL Capacity building and training in 3rd countries Allocation Migrant smuggling Other measures 	ALL UPGRADED	ALL UPGRADED + Extraordinary measures
ACTION	COM, EEAS, Agencies MS concerned different MS depending on willingness, possibilities and real needs	COM, EEAS, Agencies MS concerned all MS on all measures	According to guidance from EU CO



© European Union, 2018. Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged



Main objectives of the reform

✳ Curbing secondary movements ✳ Alleviating burden from the front-line MS

To be applied by individual MS

RESPONSIBILITY	SOLIDARITY
<i>stable responsibility of 8 years</i>	<i>fair measurement of the asylum burden of every MS</i>
<i>strengthened rules for application of the criteria for determining the responsible MS</i>	<i>automatic financial support (applicants, beneficiaries, returns)</i>
<i>allowing the start of the procedures as of the registration</i>	<i>automatic expert, technical and operational support</i>
<i>shortened deadlines for all stages of the procedure</i>	<i>targeted support for the external dimension</i>
<i>introduction of take back notification</i>	<i>targeted allocation at all stages</i>

Overall outcome for the EU asylum system:

- ✳ Efficient and effective determination of responsible MS;
- ✳ Streamlined asylum procedures eliminating asylum shopping;
- ✳ Clear obligations for applicants and rigid consequences for non-compliance;
- ✳ Fully-fledged crisis mechanism for managing the system when under pressure;
- ✳ Clear criteria for levels of pressure on a MS's asylum system;
- ✳ Mechanisms for EU solidarity